
Il testamento di Davide Tasso di Cornello, capostipite dei Tasso maestri della posta imperiale a Venezia

di *Bonaventura Foppolo*

Il Museo dei Tasso e della storia postale di Cornello dei Tasso (BG), su iniziativa del sindaco Gianfranco Lazzarini, si è dedicato da vari anni a incoraggiare e a pubblicare ricerche storiche sui diversi rami della famiglia Tasso originaria del Cornello, che ha gestito le poste imperiali nel nord e nel centro Europa, in Spagna e nelle città di Roma, Milano e Venezia dalla fine del 1400 al 1800.

Personalmente mi sono dedicato a studiare le vicende della famiglia che ha gestito le poste imperiali a Venezia dal 1500 alla fine del 1700,¹ il cui capostipite era Davide. È stata una ricerca difficile e non sempre esaustiva perché purtroppo questa famiglia non ha lasciato nessun tipo di documentazione, essendo andato disperso l'archivio quando sono state liquidate le proprietà alla morte dell'ultimo erede maschio nel 1796 (il conte Carlo Ferdinando della Torre Tassis). Pertanto le ricerche sono state effettuate presso diversi archivi pubblici e privati e principalmente agli Archivi di Stato di Bergamo e Venezia e all'Archivio dei Thurn und Taxis di Regensburg, dove sono raccolti i documenti del ramo tedesco.

Tra i documenti importanti, di cui avevo trovato traccia ma che non ero riuscito a reperire, c'era il testamento di Davide. Per una fortunata coincidenza una copia di questo testamento è stata trovata dallo studioso Marco Gerosa², nell'ambito della ricerca che stava svolgendo sulla famiglia di Simone Tasso di Milano, presso l'Archivio Storico Provinciale di Gorizia. Probabilmente Simone, nominato dal fratello Davide esecutore testamentario, se ne era fatto fare una copia, per comodità propria, realizzata dal notaio di Bergamo Giovanni Battista de Colleoni in data 18 agosto 1539. Nel mese precedente Simone è testimoniato presente prima a Cornello nella casa del fratello defunto (4 luglio) e poi a Bergamo (10 luglio) presso lo studio del notaio Cristoforo de Donatis per atti relativi alla sua funzione di tutore ed esecutore testamentario di Davide.³

Il testamento era stato dettato da Davide al notaio Giovanni Antonio Codussi di Lenna il 27 agosto 1538, nella sua camera da letto al Cornello. All'età di 65 anni circa era ma-

1 Bonaventura Foppolo, *I Tasso, maestri della posta imperiale a Venezia, Storia di una famiglia bergamasca dal 1500 alla fine del 1700*, Museo dei Tasso e della storia postale, Cornello dei Tasso, 2015.

2 Marco Gerosa, *La famiglia Tasso e le poste nello Stato di Milano in età spagnola (1556-1650)*, Museo dei Tasso e della storia postale, Cornello dei Tasso, 2019.

3 ACBg, faldone A - Atti Notarili, notaio Francesco de Raspis, f.133, 4 luglio 1539 - notaio Cristoforo fu Giacomo de Donatis, f. 136V, 10 luglio 1539.



Fantastico ritratto di Davide Tasso con l'armatura, governatore del castello di San Felice a Verona (dal salone detto "dei Generali", nella villa Tasso di Celadina - BG)

lato, ma ancora cosciente e lucido e sarebbe morto di lì a poco, sicuramente prima del 13 ottobre dello stesso anno, quando un documento attesta la vedovanza della moglie. Il documento è interessante per alcune notizie assolutamente inedite che possiamo ricavare in relazione alla famiglia e agli affari di Davide.

Notizie relative alla sua famiglia

1. Le informazioni sulla famiglia di Davide ci vengono dallo storico settecentesco Zazzera⁴ e dal biografo settecentesco Engelbert Flacchio,⁵ oltre che dalla genealogia della famiglia Tasso redatta dagli studiosi tedeschi ottocenteschi.

Tutte le fonti parlano di un duplice matrimonio di Davide, per lo più senza indicare il nome della prima sposa. Zazzera e Flacchio attribuiscono il nome di Maddalena d'Albrizi alla prima moglie, ma restava molto dubbio il fatto che avesse lo stesso cognome della madre di Davide, Allegra d'Albrizi.

Dal testamento conosciamo finalmente il nome della prima moglie, Benvenuta di Cornalba (paese di una valle vicina al Cornello). Nella copia viene lasciato in bianco lo spazio dove era indicato il nome del padre e del nonno di lei (forse perché non chiaramente leggibili). Su quanto possa essere durato questo matrimonio possiamo solo fare un'ipotesi: dal 1509-1510 al 1520-1522. Il secondo matrimonio con Prudenzia de Donazelli (contratto intorno agli anni 1522-25) durò fino alla morte di Davide nel 1538. Un'altra notizia inedita che emerge dal testamento riguarda l'esistenza di una seconda figlia già sposata, Caterina, mai citata in altri documenti. Quindi oltre ai due figli maschi (Ruggero, figlio del primo matrimonio, e Giuseppe Passino) Davide, al momento della sua morte, aveva 2 figlie già sposate (Allegra e Caterina) e Maddalena figlie di primo letto e altre 3 figlie ancora piccole avute dalla seconda moglie: Elisabetta, Benvenuta e Margherita.

Di Allegra sappiamo che aveva sposato Bartolomeo, fu Luigi, dei Tasso del Bretto nel 1527, di Caterina non abbiamo nessun'altra notizia. Di Maddalena sappiamo che vive

⁴ Francesco Zazzera, *Della nobiltà dell'Italia*, parte prima, Napoli, Per Gio. Battista Gargano et Lucretio Nucci, 1615, p. 516.

⁵ Engelbert Flacchio; Antoine Claudinot; Johan Baptist Berterham; Richard Collin; Corneles Vermeulen, *Généalogie de la très-illustre, très-ancienne et autrefois souveraine maison de la Tour, où quantité d'autres familles trouveront leur extraction & parentage*, Bruxelles, A. Claudinot, 1709. Opera in tre volumi.

in casa con la matrigna, le tre figlie e il figlio di lei, all'atto della redazione dell'estimo del Cornello nel 1547, poi più nulla.

Benvenuta si sposerà negli anni 1546-1548 con Innocenzo Tasso, maestro delle poste imperiali di Füssen, e morirà nel 1576. Di lei ci resta una bella pietra tombale nell'Annakapelle della chiesa di Füssen, con un'iscrizione parzialmente leggibile, dettata dal marito, e lo stemma tassiano con l'aquila bicefalata. Ai lati della "Pietà", sulla lapide, sono rappresentati in preghiera il marito, le figlie e il figlio maggiore Giovanni Battista, militare di carriera, che, in segno di lutto si è spogliato della sua armatura. Denominato il "Colonnello", morirà nel 1588, durante l'assedio di Bonn, a soli 36 anni. Il marito Innocenzo morirà nel 1592.

Di Margherita sappiamo che si sposerà tra il 1557 e il 1564 con Giuseppe Barucchetto Rota della Pianca e avrà quattro figli: Antonio, Davide, Prudenzia e Stefana.

Elisabetta invece rimarrà nubile. Margherita ed Elisabetta saranno beneficiarie dell'eredità del fratello Giuseppe Pace, i cui beni verranno divisi nel maggio 1594. In un successivo atto del gennaio 1597 risulteranno entrambe defunte.

Al punto 4 del testamento Davide destina alle figlie una dote di 800 lire imperiali per quando si fossero sposate o fossero entrate in convento. Ma sappiamo che ci furono problemi per poterne disporre perché questi soldi erano depositati presso i banchieri Welser di Augusta e da 2 procure di Benvenuta e Margherita, la prima del 1551 e la seconda del 1564, sappiamo che a quell'epoca non erano ancora stati recuperati.

Sappiamo invece che le 800 lire della dote di Elisabetta, nel 1594, erano nella disponibilità del nipote Ferdinando al quale erano pervenute, come capo della famiglia, do-



Vista esterna della casa nuova che Davide Tasso lascia alla moglie Prudenzia

po la morte del padre Ruggero. Di questi soldi Elisabetta non potrà beneficiare, poiché morirà di lì a poco, ancora nubile.⁶

2. L'eredità viene divisa tra i due figli maschi: Ruggero che all'atto della stesura del documento doveva avere 18 anni e Giuseppe Passino (o Pace), ancora infante: a loro vanno tutte le sue sostanze, da dividersi equamente, con l'avvertenza che Giuseppe dovesse disporre di un reddito maggiore, perché potesse essere nutrito, preparato e istruito fino alla maggiore età, come si era provveduto per Ruggero.

Davide si preoccupava quindi anche dell'istruzione del figlio minore, sapendo quanto fosse importante per il suo futuro. Ruggero sicuramente aveva ricevuto una buona istruzione, forse affidata al sacerdote che curava la chiesa del Cornello; inoltre sappiamo che a 15 anni era stato mandato a Bruxelles dallo zio Giovanni Battista, che aveva la conduzione delle poste imperiali in tutta Europa.

Quell'esperienza dovette dargli l'opportunità di imparare tutto ciò che poteva servirgli per iniziare la sua professione che, essendo un Tasso, non poteva essere che quella della posta. Vivendo in una grande città e facendo pratica nell'ufficio postale, poteva apprendere le lingue e completare la sua maturazione umana e professionale. Inoltre la frequentazione della famiglia dello zio, dove c'erano due cugini quasi della stessa età (Francesco, che morirà giovanissimo nel 1543, e Leonardo) con i quali fece amicizia, gli consentì di mettersi in luce per l'assunzione dell'incarico all'ufficio della posta a Venezia nel 1541 e di certo lo favorì nell'acquisire la protezione della Corte cesarea. Sappiamo, infatti, che in quella circostanza divenne amico di Antonio Perrenot de Granvelle, figlio di Nicolas, consigliere dell'imperatore Carlo V, di cui successivamente prenderà il posto; prima vescovo e poi cardinale, divenne membro del Consiglio Supremo di Ferdinando I (dal 1556) e viceré di Napoli nel 1571. La sua amicizia con Antonio Perrenot è testimoniata da una quantità di lettere che si sono scambiati durante tutta la vita e che sono ancora conservate nell'archivio di Simancas.⁷

Di Giuseppe Pace sappiamo che era presente alla compilazione dell'estimo di Cornello nel 1547, quando la madre dichiara che ha 5 anni circa (un po' improbabile, visto che il padre era morto 9 anni prima). Di lui troviamo un atto notarile redatto al Cornello il 10 ottobre 1561 quando firma una transazione con il fratello Ruggero in cambio di 120 fiorini d'oro. Nel gennaio successivo sottoscrive un atto di vendita di legname a Giovanni Maria Giupponi, rogato al Cornello dal notaio Giovanni Antonio Zignoni, in cui viene chiamato "*magnifico conte*".⁸ Lo stesso anno, il 31 ottobre, Marco Antonio Mauroceno, pretore veneto di Bergamo, gli rilascia una patente d'identità, redatta sulla base di informazioni certe e di "*pubblici testamenti*". In questo documento Giuseppe Pasio de Tassis del Cornello viene qualificato come "*Magnifico Signore... che gestisce gli interessi della Sacra Cesarea Maestà in Germania... figlio di Davide de Tassis e della nobile Domina Prudenzia, figlia del fu onorabile cittadino di Bergamo Dom. Sabbani Sabbanelli de Donazelli*".⁹

6 BCBg, Archivio Albani, Fald. IV, n. 53, Atto 21.5.1594 relativo all'eredità di Giuseppe Pace, q. Davide, Tassis.

7 Julia Benavent e Miriam Bucuré, *Epistolario inedito entre Ruggero de Tassis y el cardenal Granvelle, 1536-1565*, Quaderni di storia postale n. 34, 2017, Istituto di studi storici postali, Prato.

8 ACBg, faldone A - Atti Notarili, notaio Giovanni Antonio Zignoni al Cornello, 4 gennaio 1562.

9 FTTZA Regensburg, Fondo Taxis Urkunden, 66.



Una stanza della casa, forse lo studio di Davide

Da questi documenti sappiamo quindi che Giuseppe Pace era tornato temporaneamente in patria alla fine del 1561, dopo essersi trasferito in data non specificata in Germania, dove si era affermato come curatore degli interessi di Sua Maestà, anche se non si specifica in quale ruolo. In Germania aveva sposato Prassede von Eberstein, vedova del barone Buchaimb, una donna molto più anziana di lui, nata nel 1514 e morta nel 1569, senza avergli dato figli. In seguito sposterà Maddalena Gienger, di famiglia austriaca di antica nobiltà militare.¹⁰

Nel 1581 troviamo Giuseppe impegnato come affittuario per 350 ducati della proprietà del cugino Ruggero di Milano, figlio di Simone Tasso, nella contea di Gorizia “*in partibus Frioli et loco de Rositio*”. Il contratto di nove anni viene però interrotto dopo 5 anni.¹¹

Giuseppe Pace morirà nel 1593, alla probabile età di 56 anni. L'eredità, essendo morto senza testamento, viene assegnata nel 1594 ai suoi parenti più prossimi: alle sorelle ancora viventi, Elisabetta e Margherita, e al nipote Ferdinando, figlio del fratello Ruggero.¹²

3. La seconda moglie di Davide è Prudenzia, figlia di Sabatino de Donazelli di Piazza, un tempo abitante di Borgo San Leonardo della città di Bergamo. Non sappiamo quanti anni potesse avere all'atto del testamento di Davide, ma sicuramente doveva essere molto più giovane di lui.

Le lascia la grande casa nuova dove abita ora con lui, fino a quando tutte le figlie saranno sposate o andate in convento e insieme la nomina usufruttuaria, custode e amministratrice dei suoi beni, a condizione che non si sposi e che abiti con i due figli

¹⁰ Engelbert Flacchio, *Généalogie* cit., pp.144-145.

¹¹ Marco Gerosa, *La famiglia Tasso e le poste nello Stato di Milano in età spagnola (1556-1650)*, cit. pag. 201
¹² BCBg, Archivio Albani, Testamenti e successioni, IV, n. 53 Atti del 21.5.1594, del 7.11.1595 e del 31.1.1596 relativi alla eredità di Giuseppe Pace (o Pasio,) quondam Davide Tassis, “morto ab intestato”.

maschi e con Elisabetta, Benvenuta e Margherita, figlie di lei, e Maddalena, figlia della moglie precedente, Benvenuta.

Alle figlie lascia una dote di 800 lire imperiali per quando si sposino o entrino in convento. Alle figlie già sposate (Allegra e Caterina) lascia la possibilità di tornare a vivere nella sua casa con Prudenzia, nel caso restassero vedove, portando con sé la propria dote.

Davide si preoccupa anche di precisare che nel caso esistessero altri suoi figli o figlie naturali “*nati da lui in altre contrade*” si riservino loro le stesse condizioni assicurate ai figli legittimi, maschi e femmine. Il fatto che Davide dedichi un paragrafo del suo testamento a questo argomento significa che si trattava di una possibilità reale. La vita di questi corrieri, infatti, comportava lunghe assenze dalla propria casa e lontananza dalla famiglia e quindi spesso potevano nascere relazioni affettive al di fuori del legittimo matrimonio. Del fratello Simone sappiamo che aveva due figlie naturali, Cornelia e Rachele, avute da una relazione con Diamantina de Falcheriis di Mirandola, riconosciute nel suo testamento. Anche il fratello maggiore, Giovanni Battista, ebbe tre figli da una relazione prematrimoniale con Barbara de Walcher di origini tirolesi: Agostino, Antonio e Giovanni Antonio, tutti riconosciuti dal padre, convenientemente educati e adeguatamente sistemati.

Anche lo zio Francesco, il primo titolare del servizio postale imperiale, ebbe due figli illegittimi, Simone, diventato canonico a Liegi, e Agostino, canonico e segretario dell'imperatore Carlo V.

Di Davide comunque non abbiamo notizia che esistessero suoi figli o figlie naturali.

Notizie relative alle attività economiche di Davide

1. È stato difficile ricostruire anche l'attività svolta da Davide nel corso della sua vita. Zazzera scrive che Davide in un primo tempo operò nel Tirolo e nel Trentino e poi a Verona, senza però indicare date precise: “*Il terzo figlio di Ruggero fu corriere maggiore del contado del Tirolo e di Hispruch, eligendosi per stanza la città di Trento dove servì molt'anni... onde fu che meritò di esser eletto Castellano di S. Felice dall'imperator Massimiliano*”, incarico di particolare fiducia.

Anche Flacchio sostiene che Davide fu Corriere Maggiore del territorio del Tirolo, stabilendosi nella città di Trento, “*dove servì con molta fedeltà l'imperatore Massimiliano*”. L'attività di Davide a Trento si colloca già da prima del 1509, quando estende la sua attività a Verona come maestro di posta della città e comandante del castello di S. Felice. Secondo Zazzera, mentre era comandante del castello di S. Felice, Davide continuava a essere maestro delle poste di Trento, che aveva lasciato in gestione temporanea al cognato Bono Bordogna, marito della sorella Elisabetta. Ancora Zazzera scrive che nel corso di una sortita Davide venne fatto prigioniero e liberato solo dopo il pagamento di un costoso riscatto che lo ridusse in miseria, per cui fu costretto a cedere l'incarico a Bono, anche se alcuni autori ritengono che Davide operasse a Trento ancora intorno agli anni 1522-24.

Non c'era però nessun documento che provasse la titolarità di Davide sulla posta di Trento. Solo in questo testamento al punto 6 troviamo questa conferma. Rivendicando un credito nei confronti di suo cognato Bono, figlio del fu signor Antonio Mallassino di Bordogna, Davide fa valere i suoi diritti sulle poste di Trento e di Egna: dice che gli spetta un fiorino rainese d'oro al mese per ogni “posta”, secondo i documenti in posses-

so dello stesso Bono, che si riferiscono ad un credito della banca “di Velgia o di Velza”. In seguito questi diritti decadde, o forse erano già decaduti alla morte di Davide, poiché un documento dell’11 ottobre 1537 attesta che Bono viene nominato maestro della posta di Trento e di Egna dall’arciduca d’Austria Ferdinando¹³, con l’assegnazione dell’appannaggio di 50 fiorini l’anno per il servizio.¹⁴

2. Al punto 14 del testamento Davide rivendica il suo diritto ad avere 1/3 dei beni non spagnoli del defunto fratello Maffeo, maestro generale delle poste spagnole. Le proprietà in Spagna erano andate alle tre figlie, mentre per quelle derivate dall’eredità paterna e dello zio Jannetto (proprietario dei feudi di Rachele e Barbana in Istria) Maffeo aveva scritto (probabilmente nel suo testamento) che l’avrebbe lasciata ai suoi tre fratelli, da dividersi in parti uguali “*tra loro miei fratelli e tra ognuno di loro*”. Evidentemente questa assegnazione di 1/3 a Davide non era ancora avvenuta e lui la rivendica. Verso il fratello Giovanni Battista scrive inoltre di vantare un credito di circa 450-500 scudi d’oro.

Nonostante ciò Davide non sembra nutrire alcun rancore nei confronti dei fratelli Giovanni Battista e Simone, tanto è vero che al punto 24 del suo testamento li nomina tutori dei figli ed esecutori testamentari e fedecommissari dei suoi beni.

13 TLA Innsbruck, Familien und Postarchiv Taxis-Bordogna, Kart. 18, Pos. 2, Prot. 90.6, “Prove genealogiche”, nomina di Bono e figli a Maestri di posta di Trento ed Egna, arciduca d’Austria Ferdinando, 11 ottobre 1537.

14 Taxis-Bordogna, Lamoral, Riedel, Erhard, *Contributo alla storia dei baroni e dei conti Taxis-Bordogna-Valnigra*, Centro studi tassiani, Bergamo, 1995, p. 54.
Francesca Brunet, *Per esser quest’ufficio... La famiglia Taxis Bordogna e le comunicazioni postali nell’area di Trento e Bolzano (sec. XVI-XVIII)*, Museo dei Tasso e della storia postale, Camerata Cornello (BG), 2018, p. 191.



Stemma tassiano all'esterno della casa

3. Davide al punto 12 del suo testamento scrive di avere un altro importante credito di 400 rainesi nei confronti di Giuseppe Tassis, gestore della posta di Innsbruck. Qui non si parla di diritti per l'affitto della posta, ma solo della gestione di certe lettere della Serenissima Repubblica e dell'imperatore, che Davide aveva spedito, forse da Trento, e per le quali Giuseppe Tassis doveva ancora pagare la provvigione.

Più che per l'aspetto finanziario questo punto del testamento è interessante perché chiarisce l'identità incerta di questa famiglia Tasso: Davide dice che il gestore della posta di Innsbruck è Giuseppe, figlio del defunto signor Gabriele figlio del fu signor Zanino Conali de Tassis del Cornello. Per la prima volta abbiamo il nome del padre e del nonno di Giuseppe e possiamo quindi collocarlo con sicurezza nella genealogia ufficiale e farlo risalire al capostipite della famiglia, cioè Giovanni de Tassis del Cornello, che era il fratello di Ruggero, il bisnonno di Davide. È pertanto da rettificare l'identificazione di Gabriele come nipote di Giovanni Battista e quindi anche nipote di Davide, fatta dalla ricercatrice Erica Kustatscher.¹⁵

Gli antenati comuni erano i seguenti:

Ser Homodeus de Tazzo del Cornello, 1251 ca.

Ruggerius Delaytus, 1309, †14.1.1322/33

Benedictus Feracius, 1350/3

Plazius Gazottus, †1399 ca.

Pasinus Muzio, 1359/1414

Pasino Muzio fu il padre di Ruggero (†1441 ca.) e di Giovanni (1429).

Ruggero generò Pasio (1478/96), che generò Ruggero (1445-1515), padre di Davide (1473-1538).

Giovanni generò Tonolo, che generò Giovanni (†1501 ca.), padre di Gabriele che per primo si occupò della gestione della posta di Innsbruck dal 1504 (†1529 ca.); suo figlio è Giuseppe (1496-1555) citato nel testamento.

4. Interessante anche il punto 27 del testamento che ci illumina sul tipo di attività che svolgeva Davide al Cornello, dopo che si era ritirato dall'attività di corriere, presumibilmente intorno al 1524. Anche se impoverito dal riscatto che aveva dovuto pagare per la liberazione dalla prigionia, doveva avere ancora dei risparmi accumulati nella sua attività di corriere e inoltre poteva contare sui redditi derivanti dall'affitto delle poste di Trento e di Egna. Come tutti quelli che disponevano di denaro, in quel periodo Davide forniva prestiti a interesse, ricevendo in garanzia dei terreni. Si trattava di una vendita fittizia con la contropartita del pagamento di un affitto annuale, e con la possibilità del riscatto (spesso con un prezzo aumentato) dopo un certo numero di anni. Davide con il suo testamento dichiara di essere disposto a riconsegnare la proprietà dei terreni ai creditori allo stesso prezzo con in quale li aveva acquistati, rinunciando a sovrapprezzi di sorta. Un atto di liberalità sicuramente dettato dal desiderio di acquisire meriti per l'al di là.

Altri aspetti interessanti del testamento di Davide

1. Alla moglie Prudenzia Davide riserva l'utilizzo della grande casa nuova nella quale abitava con il marito, con gli orti e il brolo fino a quando si saranno sposate o mona-

¹⁵ Erika Kustatscher, *Die Innsbrucker Linie der Thurn und Taxis - Die Post in Tirol und den Vorlanden (1490-1769)*, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 2018.

cate le figlie, sempre che *“conservi e custodisca il letto e l'onore vedovile”*. Poi avrebbe dovuto accontentarsi di una delle case “vecchie”, a sua scelta. Alla moglie vengono affidate anche le stoviglie d'argento, da utilizzare per la casa, ma anche “per sposare” le sue figlie, forse in funzione della loro dote. Ai figli maschi vanno invece le case vecchie del loro nonno Passino. La divisione si sarebbe dovuta fare nel momento in cui anche Giuseppe Pace fosse diventato maggiorenne, ma se Ruggero voleva andarsene prima da casa si doveva procedere alla divisione utilizzando due persone di fiducia ed eventualmente una terza a cui affidare l'incarico di fare da arbitri.

Come esecutori testamentari e commissari per la gestione degli affari di famiglia Davide nomina i fratelli Giovanni Battista e Simone *“in solido tra di loro insieme con donna Prudenzia sua moglie”*, con l'avvertenza che nulla potesse essere *“gestito né fatto senza la sua presenza, il suo permesso e il suo consenso”*.



Cappella di famiglia dei Tasso, all'interno della chiesa del Cornello, sotto il cui altare venne sepolto Davide

2. Lascia scritto che vuole essere sepolto nella chiesa di San Cornelio, dove la famiglia aveva una cappella dedicata a Santa Maddalena, per la quale dispone siano versati nel tempo dai suoi discendenti una parte degli affitti, in modo da assicurare la corretta gestione del giuspatronato.

Vuole che il giorno della sua inumazione siano celebrate 12 messe per la sua anima e si distribuiscano 12 elemosine ai 12 uomini più poveri del Comune, ripetendo la cosa al settimo e al trentesimo giorno. Raccomanda che l'elemosina da dare ai 12 poveri sia della stessa consistenza del compenso dato ai sacerdoti che celebrano le messe.

Inoltre dispone che, in occasione del funerale, siano distribuiti e divisi tra tutte le famiglie del Comune un sacco di sale e una soma di frumento in parte cotto a beneficio della sua anima.

Prescrive anche che i suoi eredi facciano celebrare annualmente in perpetuo una cerimonia di suffragio per le anime dei loro antenati.

Dedica inoltre uno speciale riguardo a una defunta che doveva essergli particolarmente cara, donna Cristina Claudia, figlia di Simone de Tassis del Cornello, per la cui anima vuole che si celebri in perpetuo un ufficio religioso e che in quella circostanza siano dispensati e distribuiti 2 sestari (circa il volume di 1 litro) di pane per tutte le famiglie del Comune di Cornello.

IL TESTAMENTO DI DAVIDE TASSO¹⁶

Testamento di Davide Tasso

Archivio Storico Provinciale di Gorizia, Archivio privato-1. Affari diversi dei particolari, n. 4b, Doc. 5, Fascicolo di 24 fogli non numerati.

Sul frontespizio del fascicolo: 1538 27. Augusti

Testamentum conditum per David de Tassis

In Christi nomine Amen.

Quoniam humanus status labilis est et caducus ut quotidie aperte cognoscitur et veratius demonstratur et quia nihil certius morte incertiusque hora mortis sitque in manu Dei vita et mors hominum meliusque mortis metu vivere quam ad subitum obitum pervenire.

Ideoque nobilis prudens ac discretus vir dominus David quondam prudentis ac discreti viri domini Rogierii de Tassis del Cornello infirmus corpore tamen sanus mente, memoria, intellectu et loquella, cupiens animam suam Christi pietate salvari et eternis bonis gloriari ac agnis beatorum associari, recordans se moriturum ut humana postullat natura ac volens sua bona mundana, prefata altissima Maestàte Altissimi Domini Nostri Iesu Christi veri et soli Dei et creatoris cellorum et bonorum quorumcumque mondanorum, et humani generis nec non dicti humani generis Redemptoris ac sanctissimi et immortalis concessa, taliter disponere et ordinare ne in futurum alicui foveat litigandi causam, suum ultimum condidit testamentum, voluntatem et dispositionem etiam de ceteris derogatorium et prevalere debere aliquibus aliis in contrarium non obstantibus et nunquam aliud hinc retro fecisse nec condidisse testamentum. Et si quod condidit et fecit illud per presens testamentum primitus derogat et

Testamento dettato da David de Tassis

Nel nome di Cristo Amen.

Poiché la condizione umana è incerta e caduca come chiaramente si conosce e si dimostra ogni giorno più vero e poiché niente è più certo della morte e più incerto dell'ora della morte e poiché la vita e la morte degli uomini è nelle mani di Dio ed è meglio vivere con la paura della morte piuttosto che arrivare ad una morte improvvisa.

Pertanto il nobiluomo previdente e distinto signor Davide figlio del defunto uomo previdente e distinto signor Ruggero de Tassis del Cornello malato nel corpo ma sano di mente, memoria, intelligenza e parola, desiderando che la sua anima sia salvata dalla misericordia di Cristo e sia elevata alla gloria delle gioie eterne e sia associata al gregge dei beati, ricordandosi di dover morire come richiede l'umana natura e volendo i suoi beni terreni, concessi dalla citata altissima Maestà del Supremo Signore Nostro Gesù Cristo vero e unico Dio e creatore dei cieli e di qualunque bene terreno e del genere umano e anche santissimo ed immortale Redentore dello stesso genere umano, disporre e ordinare in modo tale che in futuro non nasca in alcuno il pretesto di promuovere dei contenziosi, ha dettato il suo ultimo testamento, volontà e risoluzione che sopprime anche tutti gli altri e che deve prevalere su ogni altro senza eccezione e altro testamento che abbia mai fatto o dettato in passato.

¹⁶ Il testo latino è stato trascritto da Marco Gerosa, la traduzione e le note sono di Bonaventura Foppolo.

annulat et nullius valoris et momenti fore et esse constituit et voluit et vult hec pre-sens testamentum fore et esse suum verum et ultimum testamentum ac ultimam voluntatem et dispositionem et prevallere debere aliquibus aliis editis vel edendis non obstantibus.

1. In primis ipse nobilis et prudens dominus testator commendavit et commendat animam suam prefate Altissime et Sanctissime Maieitati Domini Nostri Iesu Christi nec non eius sanctissime Matri Virgini Marie ac beatissime et eius toti sanctissime curie celesti amen./

2. Item salvis predictis et infrascriptis quia caput cuiuslibet perfecti testamenti, est institutio heredum, ideo prefatus nobilis dominus David testator instituit, creavit et ordinavit ac relinquit suos heredes, successores universales omnium et singulorum suorum bonorum et rerum mobilium et immobilium, iurium et nominum presentium et futurorum quovis nomine et iure censeant et censi possint, Roggerium et Ioseph Paxinum fratres eius nobilis domini David testatoris, filios legitimos et naturales. Qui ambo fratres in predictis omnibus et singulis suis bonis et rebus mobilibus et immobilibus ut supra equaliter et equali portione succedant et succedere et hereditare possint, valleant et debeant, relinquendis tunc temporis per prefatum nobilem dominum David (sic) testatorem secundum formam iuris et statutorum et ordinamentorum magnifice comunitatis Bergomi et dicte Valis Brembane Superioris salvis predictis et infrascriptis./

3. Item salvis predictis et infrascriptis, ipse nobilis dominus testator dixit, voluit, ordinavit, iussit, decrevit, mandavit et relinquit et dicit, vult, iubet, ordinat, decernit, mandat et relinquit quod domina Pru-

E se qualche testamento ha dettato e fatto con il presente testamento quello del tutto sopprime e annulla e ha stabilito e voluto e vuole che sarà e sia di nessun valore e rilievo e vuole che questo presente testamento sia il suo autentico e ultimo testamento e l'estrema volontà e decisione e che debba prevalere su ogni altro testamento pubblicato o da pubblicare, senza eccezione.

1. Per prima cosa lo stesso nobile e previdente testatore ha raccomandato e raccomanda la sua anima alla citata Altissima e Santissima Maestà del Signore Nostro Gesù Cristo e della sua Santissima e beatissima Madre Vergine Maria e di tutta la sua santissima curia celeste Amen.

2. Oltre a ciò, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, poiché il principio di ogni perfetto testamento è la designazione degli eredi, per questo il predetto nobiluomo Davide facendo testamento ha stabilito, creato e ordinato e lascia suoi eredi, successori universali di tutti e singoli i suoi beni e delle sostanze mobili e immobili, dei diritti e dei titoli presenti e futuri, se i titoli e i diritti abbiano un valore e possano essere valutati, Ruggero e Giuseppe Passino fratelli, suoi figli legittimi e naturali del nobile testatore Davide. I quali due fratelli subentrino e possano e abbiano la facoltà e debbano subentrare nella proprietà ed ereditare tutti e singoli i beni precitati suoi e le sostanze mobili e immobili di cui sopra in modo paritario e in eguale misura, sostanze che dovranno essere lasciate a suo tempo dal predetto nobile testatore Davide, secondo la forma giuridica e gli statuti e gli ordinamenti della magnifica comunità di Bergamo e della citata Valle Brembana Superiore, fatte salve le cose dette prima e quelle successive.

3. Allo stesso modo, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, lo stesso nobiluomo testatore ha detto, voluto, ordinato, comandato, decretato, dato mandato e permesso e dice, vuole, comanda, ordina,

*dentia eius nunc uxor legitima secundi matrimonii et filia quondam Sabatini de Donasellis de la Piazza olim habitatoris burgi domini Sancti Leonardi civitatis Bergomi, sit et esse debeat domina maior usufructuaria et matrona omnium et singulorum suorum bonorum et rerum mobilium et imobilium ut supra reliquendum per prefatum dominum testatorem ut supra quovis nomine et iure censeant. Ipsa tamen domina Prudentia usufructuaria, matrona et gubernatrice stante, habitante et commorante cum prenominatis Rogierio et Ioseph Paxino hereditibus institutis ut supra, et servante et custodiente lectum et honorem vidualem prefati domini testatoris et non se nubente, nec eius dotem exigente nec alicui de eius dotis iure cedente, ac etiam stante et habitante cum Magdallena filia/ prefati domini testatoris et filia quondam domine Benvenute olim uxoris prefati domini testatoris primi matrimonii et filie quondam domini **** de **** de Cornalba (sic!) predictae Vallis Brembane Superioris nec non et stante ut supra cum Helisabetta, Benvenuta et Margarita sororibus et filiabus prefatorum domini David testatoris et domine Prudentie iugallibus et non aliis ex ea et prefato domino testatore nascituris toto tempore vite sue salvis predictis et infrascriptis.*

4. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit quod supra-scripte prenominate eius filie habeant et habere debeant in eius prefati domini testatoris bonis et rebus pro earum et cuiusque earum dote et consulto sibi ipsis eius filiabus dandis et cum effectu exhibendis et cuique earum tempore earum et cumque earum nuptus seu religionem ingressus, libras octocentum imperialium pro quaque et singula earum. Et quod si et in casu quo pepererit (per: peperisset) alium filium masculum vel alios filios masculos unum /aut plures in

decreta, dà mandato e permette che donna Prudentia ora sua legittima moglie di secondo matrimonio e figlia del defunto Sabatino de Donazelli di Piazza un tempo abitante di Borgo San Leonardo della città di Bergamo sia e debba essere padrona, prima usufruttuaria e custode di tutti e singoli i suoi beni e di tutte le sostanze mobili e immobili che saranno lasciate come sopra detto dal citato signor testatore a qualsiasi titolo e diritto siano censite. Tuttavia la stessa donna Prudentia usufruttuaria, custode e amministratrice deve stare, abitare e dimorare insieme con i predetti Ruggero e Giuseppe Passino eredi stabiliti come sopra e deve conservare e custodire il letto e l'onore vedovile del predetto signore testatore e non deve risposarsi, né richiedere la sua dote, né cedere ad alcuno i diritti sulla sua dote e anche deve stare e abitare con Maddalena figlia del predetto signor testatore e figlia della defunta donna Benvenuta un tempo moglie di primo matrimonio del precitato testatore e figlia del defunto signor **** di **** di Cornalba della precitata Valle Brembana Inferiore e inoltre deve stare come sopra per tutto il tempo della sua vita con Elisabetta, Benvenuta e Margherita sorelle e figlie dei precitati signor Davide testatore e donna Prudentia generate per matrimonio e non altrimenti da lei e dal predetto signor testatore, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono.

4. Allo stesso tempo, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, il predetto signor testatore ha detto, voluto, comandato, ordinato e dato mandato che le sopraccitate sue figlie abbiano e debbano avere fra i suoi beni e le cose del predetto signor testatore come loro dote e cosa stabilita per ciascuna di loro, per loro stesse le sue figlie siano da dare e offrire in concreto a ciascuna di loro a tempo debito e quando (ci siano) le loro nozze o l'ingresso in convento, lire 800 imperiali per ciascuna e ognuna di loro.
E se o nel caso in cui (il testatore) avesse generato un altro figlio maschio o altri fi-

pluribus vicibus quod tunc et eo casu sunt et esse debeant heredem seu heredes et successores prefati domini testatoris pariter una cum suprascriptis Rogerio et Ioseph Paxino fratribus suis et equali portione suprascriptorum omnium suorum bonorum et rerum mobillium et imobillium ac stabillium ut supra relinquendum per eum ut supra. Et si peperiret (per: peperisset) filiam feminam unam vel plures quod habeant si viverent seu si viveret habeat tempore eius seu earum nuptus vel relligione ingressus tantum quantum habuerunt suprascripte alie sorores superius nominate eius seu earum sorores ut supra videlicet Magdallena, Hellisabeta, Benvenuta et Margarita pariter in bonis et rebus reliquendis per prefatum dominum testatorem salvis predictis et infrascriptis.

5. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, decrevit, ordinavit, et mandavit quod si et in casu quo suprascriptus Rogerius non vellet stare cum suprascripta domina Prudentia eius matre aut quod prefata domina Prudentia non posset seu non vellet stare aut commorare vel habitare cum eo, quod hinc suprascripta/ domina Prudentia habeat et habere debeat domum magnam novam in qua nunc habitat prefatus dominus testator cum ortis seu brollo circumstantibus dictam domum novam usque deorsum in viam per quam itur ad edificia et usque foras supra Cornellos et supra seriollam edificiorum suorum et cum omnibus et singulis que sunt intus portam magnam dicte domus nova magna (sic!) et quod ipsa domina Prudentia eius uxor nunquam possit expelli nec privari ex suprascripta domo nova et brollo seu ortibus sed semper ibi maneat toto tempore usque quo nupte fuerint dicte puelle ipsa domina Prudentia servante et custodiente lectum et honorem vidualem ut supra salvis predictis et infrascriptis.

gli maschi, uno o più in altre contrade, che allora e in quel caso sono e debbono essere erede o eredi e successori del predetto signor testatore alla pari con i soprascritti loro fratelli Ruggero e Giuseppe Passino e in eguale misura di tutti i suoi sopracitati beni e sostanze mobili, immobili e stabili come sopra, che lui lascerà come sopra.

E se avesse generato una figlia femmina, o più, (stabilisce) che abbiano o abbia, se in vita, al momento delle sue o delle loro nozze o dell'entrata in convento, tanto quanto hanno avuto le sopracitate altre sue o loro sorelle sopra nominate, come sopra (detto) cioè Maddalena, Elisabetta, Benvenuta e Margherita, alla pari in beni e sostanze che il predetto signor testatore dovrà lasciare, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono.

5. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, il predetto signor testatore ha detto, voluto, comandato, decretato, ordinato e dato disposizione che se e nel caso in cui il soprascritto Ruggero non volesse stare con la sopracitata donna Prudentia sua madre o che la predetta donna Prudentia non potesse o non volesse stare o dimorare o abitare con lui che da quel momento la sopracitata donna Prudentia abbia e debba occupare la grande casa nuova nella quale ora abita il citato signor testatore con gli orti e il brolo circostanti la detta casa nuova fino in basso nella via per la quale si va alle case e fino all'esterno sopra Cornello e sopra il canale di scolo dei suoi edifici e con tutte e singole le cose che ci sono dentro la grande porta di detta grande casa nuova e che la stessa donna Prudentia sua sposa non possa essere mai espulsa né privata della sopracitata casa nuova o del brolo o degli orti ma sempre lì rimanga la stessa donna Prudentia per tutto il tempo in cui rimarranno le dette figlie fino a che siano sposate se conserva e custodisce il letto e l'onore vedovile come sopra, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono.

6. *Item salvis predictis et infrascriptis dixit et dicit quod exegit a domino Bono eius sororio quondam domini Antonii Mallassini de Bordia pro qualibus eius posta videlicet Tridentina et Ini (o Ine?) unum raynensem auri pro qualibet posta et singula ipsarum postarum pro quolibet et singulo mense ficti et quod etiam ipse dominus Bonus eius sororius/ habet penes se omnes scripturas prefati domini testatoris que sunt scripturas crediti banchi Velgie seu Velze salvis ut supra.*

7. *Item salvis predictis et infrascriptis dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit quod suprascripta domina Prudentia habeat et teneat suprascriptam domum donec suprascripte puelle fuerunt nupte ut supra et postea habeat nam aliam domum ex veteribus et quam sibi magis libuerit salvis ut supra.*

8. *Item salvis ut supra dixit, voluit, iussit et ordinavit et mandavit quod suprascripti eius filii et heredes instituti habeant et haberi debeant omnes et quascumque domos veteras quondam domini Paxi avi sui*

6. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, ha detto e dice che ha richiesto al signor Bono suo cognato figlio del fu signor Antonio Mallassino di Bordogna in cambio di ogni sua (di lui Davide) posta cioè la Tridentina e di Egna¹⁷ un fiorino rainese d'oro¹⁸ per qualunque e singola posta e per qualunque e singolo mese di affitto (delle stesse poste) e che anche lo stesso signor Bono suo cognato ha presso di sé tutte le scritture del precitato signor testatore che sono le scritture del credito della banca di Velgia o di Velza¹⁹, fatte salve le cose di cui sopra.

7. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, ha detto, voluto, comandato, ordinato e dato disposizione che la sopracitata donna Prudenzia abbia e tenga la sopracitata casa fino a che le sopracitate ragazze saranno sposate come sopra e che poi lei abbia un'altra casa tra quelle vecchie, quella che preferirà, fatte salve le cose di cui sopra.

8. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, ha detto, voluto, comandato, ordinato e dato mandato che i sopracitati suoi figli ed eredi designati abbiano e debbano avere tutte e ciascuna le case vecchie del de-

17 Nel testo la parola è "Ini" o "Ine" che, per il contesto in cui è messa, possiamo interpretare come Egna. Nelle carte medievali Egna viene citata come "Ignia" o "Inia". Nel 1200 viene citata per la prima volta con il termine "Denno" o "de Enno". Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, Volume 2, 1883, pag. 329.

Lo stesso scrive Giangrisostomo Tovazzi in *Topographia Lagarina*, 1776, da: <http://www.fondazionebibliotecasanbernardino.it/index.php/it/strumenti-e-testi/category/4-giangrisostomo-tovazzi>.

18 Il fiorino renano o fiorino del Reno (in tedesco *rheinischer Gulden - florenus Rheni*) è la moneta d'oro del XIV e XV secolo che circolava nella zona del Reno. Nelle tariffe italiane dell'epoca è anche indicato con il nome di *rainese*. Fu coniato per la prima volta dai vescovi elettori di Colonia, Treviri e Magonza e dal principe elettore del Palatinato, che formarono nel 1386 la lega monetaria del Reno (in tedesco *Rheinischer Münzverein*). Il fiorino renano rimase la principale moneta usata negli scambi commerciali nella Germania occidentale (da Wikipedia). Un rainese corrispondeva al compenso di due giornate di lavoro di un buon maestro artigiano.

19 È il nome alterato della "banca dei Welser" di Augusta, di cui erano titolari Bartolomeo Welser e soci, che erano i banchieri anche del fratello di Davide, Giovanni Battista. Vedi Joseph Rübsam, *Francois de Taxis, le créateur de la poste moderne, et son neveu Jean-Baptiste de Taxis*, 1491-1541, in *L'Union Postale*, XVII vol., n. 9, Berna, 1 settembre 1892.

A proposito dei soldi depositati in questa "banca dei Welser" ci sono diversi atti di procura negli anni successivi per il loro recupero. Vedi Bonaventura Foppolo, cit., 2015, pag. 42 e 65.

et brollum de subtu incessus (sic) ediftiorum cum omnibus ediftis et iuribus suis que habent et omnia alia bona mobillia et imobillia uts upra salvis ut supra.

9. Item salvis ut supra dixit, ordinavit, voluit, iussit et mandavit et dicit et ordinat ut supra quod si et in casu quo superscripti eius filii et heredes instituti ut supra non vellent stare in comunione et fraternitate et quod si fecisset inter eos divisionem et partitionem omnium eorum bonorum et rerum dicte eorum/ hereditatis debeant elligere et quod elligant tres boni et probi homines ac amiciores quorundam fratrum et utriusque eorum fratrum. Et quod in dictis divisionibus detur et dari debeat auxillium et sufragium ipsi minori quod ipse minor habeat tantum pluris ipsorum bonorum sic dividendorum quod possit nutriri, allevari, magistrari et doceri ad parum et equalitatem qualem nunc et de presenti et superscriptus Rogerius eius frater salvis predictis et infrascriptis.

10. Item salvis ut supra dixit, ordinavit, iussit et mandavit et dicit, ordinat, iubet et mandat prefatus dominum testator quod si et in casu quo superscripte eius filie et alie eius filie nunc nupte videlicet domina Alegra (sic) et Caterina, remanerent vel aliqua earum remaneret vidua vel vidue quod possint redire domum prefati domini testatoris secum portans seu portantes dotem seu dotes suas et stare ibidem cum prefata domina Prudentia toto tempore earum et cuiusque earum vite seu donec iterum se nubent vel relligionem intrabunt salvis ut supra. /

11. Item salvis ut supra prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit quod si et in casu quo superscriptus Rogerius eius filius non posset

funto signor Passino loro nonno e il brolo dell'ingresso inferiore degli edifici con tutti gli edifici e i rispettivi diritti esistenti e ogni altro bene mobile e immobile come sopra, fatte salve le cose di cui sopra.

9. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, ha detto, ordinato, voluto, comandato e dato mandato e dice e ordina come sopra che, se e nel caso in cui i sopracitati suoi figli ed eredi designati come sopra non volessero stare in comunione e fraternità e se si facesse la divisione e la ripartizione tra di loro di tutti i loro beni e sostanze della loro citata eredità, che debbano scegliere e scelgano tre brave ed oneste persone e buoni amici di tutti e di ciascuno di loro fratelli.

E che in queste divisioni sia dato e debba essere dato aiuto e sostegno allo stesso (figlio) minore in modo che lo stesso figlio minore abbia quel tanto di più degli stessi beni da dividersi in modo che possa essere nutrito, allevato, preparato e istruito alla pari e al livello in cui è ora e al presente anche il sopracitato Ruggero suo fratello, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono.

10. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, il precitato signor testatore ha detto, ordinato, comandato e dato disposizione che se e nel caso in cui le sopracitate sue figlie e le altre sue figlie ora sposate, cioè la signora Allegra e Caterina, rimanessero (ambedue) o una di loro rimanesse vedova o vedove che possano tornare alla casa del precitato signor testatore, portando con sé la sua o la loro dote, stare lì con la precitata donna Prudentia per tutto il tempo della loro vita di ciascuna o fino al momento in cui si sposino una seconda volta o entrino in convento, fatte salve le cose di cui sopra.

11. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, il precitato signor testatore ha detto, voluto, ordinato e dato disposizione che se e nel caso in cui il sopracitato Ruggero suo

stare seu non vellet cum prefata domina Prudentia eius matre, quod eo tunc possint dividere et partire omnia bona tunc restatorem per prefatum dominum David testatorem et quod pro dicta partitione fienda si essent discordes quod possint et valleant elligere duos bonos viros et probos et si non fuerint ipsi duo concordēs possint postea elligere tertium arbitratorē et quicquid postea ipsi tres arbitratores concorditer fecerint adaptaverint, pronuntiaverint, sententiaverint, delucidaverint et arbitraverint valleat et teneat et executioni mandetur et quod ipsa domina Prudentia non possit expelli ex dicta domo nova donec et quovisque nupte fuerint ipse puelle sive intrate fuerint religioni. Et quod tunc supracripta domina Prudentia habeat libras mille imperialium ultra eius dotem que est de libris quinquecentum imperialium ipsa stante et commorante/ in domo prefati domini testatoris et servante et custodiēte lectum et honorem vidualem ut supra, aliter non nisi dotem suam, salvis predictis et infrascriptis.

12. Item salvis ut supra ipse dominus David testator dixit et dicit quod dominus Ioseph quondam domini Gabrielis olim domini Zanini Conali de Tassis del Cornello qui habitat ad Sprueum Alamanie est eius domini David testatoris debitorem? reynensium quadraginta occasione certarum literarum serenissime et regis romanorum quas litteras nobilis dominus Iohannes Baptista eius frater habet penes se salvis ut supra.

13. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus David testator dixit et dicit quod debet habere a prefato domino Iohanne Baptista eius fratre scutos quatuorcentum quinquaginta aut quinquecentum auri vel id circha salvis ut supra.

14. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus nobilis dominus testator dixit et

figlio non potesse o non volesse stare con la precitata donna Prudenzia sua madre che allora possano dividere e ripartire tutti i beni lasciati a suo tempo dal precitato signor Davide testatore e che per fare questa ripartizione, se fossero discordi, che possano e abbiano facoltà di scegliere due brave e oneste persone e se le stesse due non fossero concordi possano poi scegliere un terzo arbitro e qualunque cosa poi gli stessi tre arbitri abbiano fatto concordemente, deciso, pronunziato, sentenziato, spiegato e valutato sia valido e tenuto per buono e sia mandato ad esecuzione e che la stessa donna Prudenzia non possa essere mandata via dalla citata casa nuova fino al momento in cui le stesse ragazze non siano sposate o entrate in convento. E che allora la sopracitata donna Prudenzia abbia mille lire imperiali oltre la sua dote che è di lire 500 imperiali, se essa rimane a vivere nella casa del precitato signor testatore e se conserva e custodisce il letto e l'onore vedovile come sopra, altrimenti non (abbia) se non la sua dote, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono.

12. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, lo stesso signor Davide testatore ha detto e dice che il signor Giuseppe figlio del defunto signor Gabriele figlio del fu signor Zanino Conali de Tassis del Cornello che abita a Innsbruck in Germania è del signor Davide testatore suo debitore di 400 rainesi per una provvista di certe lettere della Serenissima Repubblica e del re dei romani le quali lettere il nobile signor Giovanni Battista suo fratello ha presso di sé, fatte salve le cose di cui sopra.

13. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, il precitato signor Davide testatore ha detto e dice che deve avere dal precitato signor Giovanni Battista suo fratello 450 o 500 scudi d'oro all'incirca, fatte salve le cose di cui sopra.

14. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, il predetto nobile

dicit se habuisse fratres tres, videlicet nobiles, prudentes et discretos viros dominos Iohannem Baptistam, Simonem et Mafeum ex eodem quondam patre et ipsi nobiles domini fratres inter se equaliter dividerunt pro quarta parte pro quoque et singulo/ eorum omnium et singullo bonorum et rerum suorum; et superscriptus nobilis vir dominus Iohannes Baptista primus eorum et cuiusque eorum fratrum frater uti procurator prefati nobilis domini Maffei similiter eorum fratrum fratris in se retinuit quartam partem tantam eventam et spectantem prefato nobili domino Mafeo eius et eorum et cuiusque eorum fratrum fratre ut de ea divisione legitur annotata per quondam dominum Iohannem Gabriellem boni comitem tunc habitatorem Andverpie et cum postea ipsi nobiles fratres, dominus Baptista, dominus Simone et dominus Mafeus inter se tres fratres divisissent et quemlibet (per: quaelibet) eorum bona et res sibi et cuiusque eorum spectantia et pertinentia cuiusque castri seu castelli existentis Istrie et quod illa portio que erat dicti quondam domini Mafei restitit aut in manibus superscripti domini Baptiste aut superscripti domini Simonis et cum postea ipse quondam dominus Mafeus ex hac vita decessisset, relictis ex se tribus filiabus nuptis et heredibus et successoribus suis et omnium et singullorum/ bonorum et rerum suorum que sunt in partibus Hispanie et in ultimo vite sue ipse dominus Mafeus ita dixit, ordinavit, mandavit, iussit, decrevit, et relinquit videlicet nullo aliud relinquere meis fratribus salvo eis et cuique eorum relinquo omnia bona paterna et patruorum meorum mihi spectantia et pertinentia equaliter inter eos fratres meos et quilibet eorum dividenda et sic tertia pars superscriptorum bonorum prescripti quondam domini Mafei dixit et testatori spectare et pertinere salvis predictis et infrascriptis.

signor testatore ha detto e dice che lui ha avuto tre fratelli, cioè i nobili, saggi e gentiluomini, i signori Giovanni Battista, Simone e Maffeo dallo stesso padre, e gli stessi nobili signori fratelli hanno diviso tra di loro in modo uguale per una quarta parte, per ciascuno e per ognuno, di tutti e singolarmente i loro beni e sostanze; e il sopracitato nobiluomo signor Giovanni Battista il primo di loro e fratello di ciascuno di loro fratelli, come procuratore del precitato nobiluomo signor Maffeo similmente fratello di loro fratelli, trattenne per sé la quarta parte, quella pervenuta e spettante al predetto nobile signor Maffeo fratello di lui e di ciascuno dei fratelli, come si legge di questa divisione certificata da un certo signor Giovanni Gabriele collega in affari allora abitante ad Anversa. E quando poi gli stessi nobili fratelli signor Battista, signor Simone e signor Maffeo fra loro tre fratelli hanno diviso anche qualunque loro bene e cose a loro e a ciascuno di loro spettanti e pertinenti di quella fortezza o castello esistente in Istria²⁰ e poiché quella porzione che un tempo era del detto signor Maffeo era rimasta o nelle mani del sopra detto signor Battista o in quelle del sopra detto signor Simone e quando poi lo stesso defunto signor Maffeo da questa vita si è congedato, avendo lasciato dietro di sé tre figlie sposate come eredi e successori suoi e di tutti i singoli beni e sostanze sue che sono nelle terre di Spagna, e all'estremo della sua vita lo stesso signor Maffeo così ha detto, ordinato, dato mandato, comandato, decretato e lasciato detto in modo chiaro: "non voglio lasciare ai miei fratelli altro eccetto che ad essi e a ciascuno di loro lascio tutti i beni paterni e degli zii paterni a me spettanti e pertinenti da dividersi in parti uguali tra loro miei fratelli e tra ognuno di loro" e così la terza parte dei sopracritti beni del sopracitato defunto signor Maffeo (il testatore) disse spettare e

20 Si tratta dell'eredità dello zio Janetto proprietario dei feudi di Rachele e Barbana in Istria, ricevuti dall'imperatore Massimiliano, come pagamento dei cospicui crediti da lui vantati per i servizi postali resi.

15. *Item salvis predictis et infrascriptis iudicavit et legavit, comissit, ordinavit et mandavit suprascriptis eius filiis et heredibus et successoribus suis institutis ut supra quod omnes et totum id quod percipietur et exigetur ex quadam petia terre quam ipse dominus testator habet ad Gussulletam certis infrascriptis puellis inferius nominandis et si non percipient nec exigent aliquid seu quicquid ex dicta petia terre quod omnino dent et dare debeant ipsis puellis scutos septem auri una vice tantum salvis ut supra./*

16. *Item salvis predictis et infrascriptis ipse dominus testator dixit et protestatus fuit et protestatur quod solvit et solvere debet et tenetur certum fictum quolibet et singulo anno prefato domino Ioseph quondam domini Gabrielis de Tassis sed loco dicti ficti domina Margarita uxor quondam Angelli dicti Sebassiti de Horombrenbi gaudet certam eius petiam terre pro qua petia terre tenebatur solvere quoddam fictum prefato domino testatori sed prefatus dominus testator eidem domine Margarite dimissit ipsum fictum quod sibi domino testatori solvere debet pro dicta petia terre loco ipsius ficti quod ipse dominus testator solvere tenetur et debet ipsi domino Ioseph de Tassis salvis ut supra.*

17. *Item salvis ut supra ipse dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit et dicit, vult, iubet, ordinat et mandat quod prefata domina Prudentia eius nunc uxor habeat et teneat totam eius credentiam seu vasellam argenti et quod possit eam uti et frui pro arlevando (sic), alimentando et nubendo eius puellas si oppus (sic) / fuerit salvis praedictis et infrascriptis.*

appartenere anche al testatore, fatte salve le cose già dette e quelle che si diranno.

15. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, ha valutato e deciso, incaricato, ordinato e dato mandato ai sopraccitati suoi figli istituiti eredi e successori suoi che su tutti e tutto ciò che viene percepito e guadagnato per il lotto di terreno che lo stesso signor testatore possiede presso Gussulleta da certi sottoindicati minori che si nominano più sotto, anche se (i suoi eredi) non percepiscono né esigono niente o poco dal detto lotto di terreno, che diano e debbano dare a quei minori senz'altro 7 scudi d'oro per una volta sola, fatte salve le cose di cui sopra.

16. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, lo stesso signor testatore ha detto, ha assicurato e assicura che paga e deve ed è tenuto a pagare un certo affitto per ogni e singolo anno al predetto signor Giuseppe del defunto signor Gabriele de Tassis, ma in cambio di questo affitto la signora Margherita moglie di Angelo detto Sebassito di Orbrembo gode di un certo suo (del testatore) terreno per il quale era tenuta a pagare un certo affitto al predetto signor testatore, ma il predetto signor testatore ha condonato alla stessa signora Margherita lo stesso affitto che deve pagare a lui signor testatore per il detto terreno, in cambio dello stesso affitto che lo stesso signor testatore è tenuto a versare e deve allo stesso signor Giuseppe de Tassis, fatte salve le cose di cui sopra.

17. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, lo stesso signor testatore ha detto, voluto, comandato, ordinato e dato mandato e dice, vuole, comanda, ordina e dà mandato che la predetta donna Prudentia ora sua moglie abbia la proprietà e mantenga tutta la sua dispensa o stoviglie d'argento e che possa utilizzarla e valersene per allevare, crescere e sposare le sue figlie, se necessario, fatte salve le cose dette sopra e le seguenti.

18. *Item salvis ut supra quod prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, et mandavit ipsam credentiam seu vasellam investiri debere in tantis bonis stabillibus salvis ut supra.*

19. *Item salvis praedictis infrascriptis ipse dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit, et mandavit et dicit, vult, iubet, ordinat et mandat quod fiat inventarium de bonis mobillibus et magis utillibus seu maioris valoris sed postea remaneant semper in manibus pefate dominae Prudentie salvis predictis et infrascriptis.*

20. *Item salvis ut supra prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit ac dicit, vult, iubet, ordinat et mandat quod eius cadaver sePELLIATUR in ecclesia domini Sancti Cornelli (sic) et quod celebrentur in ipsa die misse duodecim in ipsa ecclesia pro eius anima et fiant duodecim ellimosine duodecim hominibus magis pauperibus huius comunis; et sic ad septimum et trigessimum similiter celebrentur duodecim misse pro quolibet ipsorum officiorum pro anima suprascripti domini testatoris salvis predictis et infrascriptis./*

21. *Item salvis ut supra ipse dominus testator dixit, commissit, iussit, ordinavit et mandavit quod suprascripti duodecim pauperes habeant et sibi et cuique eorum detur tantum pretium et valorem pro qualibet et singula ellemosina quantum habebunt suprascripti presbiteri et quilibet eorum pro qualibet et singula missa et ad rationem cuiuslibet et singulle misse et non minus salvis ut supra.*

22 *Item salvis ut supra prefatus dominus testator dixit et dicit quod debet habere a domino Antonio domini Christofori Conali de Tassis del Cornello raynenses centum auri pro errore cuiusdam rationis*

18. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, che il predetto signor testatore ha detto, voluto, comandato e disposto che la stessa dispensa o stoviglie debbano essere investite in tanti beni stabili, fatte salve le cose di cui sopra.

19. Così pure, fatte salve le cose già dette e quelle che seguono, lo stesso signor testatore ha detto, voluto, comandato, ordinato e disposto e dice, vuole, comanda e dispone che si faccia l'inventario dei beni mobili e più utili e di maggior valore ma dopo rimangano sempre nelle mani della precitata signora Prudenzia, fatte salve le cose già scritte prima e quelle che seguono.

20. Così pure, fatte salve le cose già dette, il predetto signor testatore ha detto, voluto, comandato, ordinato e disposto e dice, vuole, comanda, ordina e dispone che il suo cadavere sia sepolto nella chiesa di San Cornelio e che siano celebrate in quel giorno nella stessa chiesa 12 messe per la sua anima e si distribuiscano 12 elemosine ai 12 uomini più poveri di questo comune; e così al settimo e al trentesimo giorno allo stesso modo si celebrino 12 mese per ognuno degli stessi uffici per l'anima del sopracitato signor testatore, fatte salve le cose scritte sopra e quelle che seguono.

21. Così pure, fatte salve le cose già scritte, lo stesso signor testatore ha detto, disposto, comandato, ordinato e dato mandato che i soprascritti 12 poveri abbiano e a ciascuno di loro sia dato tanto denaro e moneta per ogni singola elemosina quanto avranno i sopracitati sacerdoti e ognuno di loro per ogni singola messa e a misura di ogni singola messa e non meno, fatte salve le cose di cui sopra.

22. Così pure, fatte salve le cose già scritte, il signor testatore ha detto e dice che deve avere dal signor Antonio figlio del signor Cristoforo Conali de Tassis del Cornello cento rainesi d'oro per un errore

et calchulli secum facti; et etiam debet habere a suprascripto domino Antonio unum certum quid pro gratia cuiusdam offitij sibi concessi et dati salvis predictis et infrascriptis.

23. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus testator dixit, voluit, commissit, ordinavit, et mandavit successoribus seu per tutores et commissarios eorundem capelle seu altari domine Sancte Madgalene exienti in prefata ecclesia domini Sancti Cornelli del Cornello tantam quantitatem et summam eius domini testatoris fictorum et ex eius fictis quam et/ que sibi heredibus et successoribus magis liberit et placuerit pro eo valore et summa quod et quam tenetur et debet prefatus dominus testator seu tenebuntur et debebunt suprascripti heredes et successores ipsi capelle seu altari ut supra salvis predictis infrascriptis.

24. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus testator fecit, constituit, citavit, ordinavit, mandavit et relinquit insuper errogatarios et fideicommissarios, tutores et curatores dictorum eius filiorum heredum ut supra et filiarum omnium et singulorum eius bonorum et rerum mobilium et imobilium, iurium et nominorum (per: nominum) presentium et futurorum nobiles et prudentem viros dominos Iohannem Baptistam et Simonem fratres et fratres etiam predicti domini Davit (sic) testatoris et utriusque eorum in solidum una cum prefata domina Prudentia eius uxore ut supra in omnibus et singulis suis rebus et negotiis, peragendis et tractandis, gubernandis, administrandis et negociandis et hoc additis/ et in omnibus rebus peragendis et tractandis semper debeat et possit de interesse et consensu suprascripta domina Prudentia in quibus talibus casibus nihil agi nec fieri possit sine eius presentia, licentia et consensu etc salvis ut supra.

di un certo conto e calcolo fatto con lui; ed anche deve avere dal soprascitato signor Antonio un determinato compenso per il favore di un certo ufficio (affare?) a lui concesso e dato, fatte salve le cose già scritte e quelle scritte sotto.

23. Così pure, fatte salve le cose già scritte e quelle scritte sotto, il predetto signor testatore ha detto, voluto, deciso, ordinato e dato mandato ai discendenti o tramite i loro tutori o commissari che (sia dato) alla cappella o altare di Santa Maddalena esistente nella predetta chiesa di San Cornelio del Cornello tanto denaro dai suoi affitti del signor testatore e dai suoi affitti quanto e quello che più piacerà e sarà gradito ai suoi eredi e discendenti per quel valore e quella somma cui è tenuto e che deve dare alla cappella o altare di cui sopra il predetto signor testatore o saranno tenuti e dovranno dare i soprascritti eredi e gli stessi discendenti, fatte salve le cose già dette e quelle scritte sotto.

24. Così pure, fatte salve le cose già scritte e quelle scritte sotto, il predetto signor testatore ha fatto, costituito, citato, ordinato, dato mandato e disposto inoltre come esecutori testamentari e fedecommissari, tutori e curatori di tutti e singoli loro beni e delle sostanze mobili e immobili, dei diritti e dei titoli presenti e futuri dei citati suoi figli eredi, di cui sopra, e delle figlie i nobili e saggi signori Giovanni Battista e Simone fratelli tra loro e fratelli anche del precitato signor Davide testatore, (sic) in solido tra di loro insieme con la precitata donna Prudentia sua moglie, di cui sopra, in ogni e singolo suo affare e attività da gestire, trattare, curare, amministrare e negoziare e in aggiunta a ciò (che) anche in tutti gli affari da gestire e da trattare sempre debba e possa (essere presente) per (suo) interesse e consenso la soprascitata donna Prudentia, nei quali casi niente possa essere gestito né fatto senza la sua presenza, il suo permesso e il suo consenso, ecc., fatte salve le cose di cui sopra.

25. *Item salvis ut supra iudicavit et legavit ac relinquit, ordinavit, iussit et mandavit ut supra quod superscripti eius heredes instituti ut supra et utriusque eorum tutores et commissarii teneant et debeant celebrari facere omni et quolibet anno perpetuo unum annuale pro animabus omnium et singulorum antecessorum suorum salvis ut supra.*

26. *Item salvis predictis et infrascriptis ipse dominus testator iudicavit et legavit, reliquit, iussit, ordinavit et mandavit quod superscripti heredes et successores sui instituti ut supra teneantur, debeant, et obligati sint omni quolibet et singulo anno perpetuo celebrari facere unum (sott.: officium) annuale pro anima et in remedium anime quondam domine Christine Claude filie quondam domini Symonis de Tassis del/ Cornello et quod etiam loco minaratorum trium panis tritici bene cocti et ordinati atque dispensantur et distribuntur per universos focos comunis del Cornello pro anima et in remedium anime superscripte domine Christine a modo in antea dispensantur et distribuntur sextaria duo dicti panis tritici seu frumenti per dictos universos focos superscripti comunis del Cornello quolibet et singulo anno perpetuo pro anima et in remedium anime superscripte domine Christine salvis predictis et infrascriptis.*

27. *Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus David testator ut supra dixit, voluit, iussit, decrevit, ordinavit et mandavit quod quicumque qui vendidit et datum et venditionem fecerit ipsi domino David testatori ut supra aliquam seu aliquas petias terre quod sibi tolli et quibuscumque aliis venditionibus reddetur et*

25. Così pure, fatte salve le cose già scritte, ha valutato, disposto e prescritto, ordinato, raccomandato e dato mandato come sopra che i sopracitati suoi eredi costituiti come sopra e l'uno o l'altro dei loro tutori e commissari si impegnino e debbano far celebrare in ogni e singolo anno in perpetuo un ufficio annuale per le anime di tutti e singoli loro antenati, fatte salve le cose di cui sopra.

26. Così pure, fatte salve le cose già scritte e quelle scritte sotto, lo stesso signor testatore ha valutato e disposto, prescritto, ordinato e dato mandato che i sopracitati suoi eredi e successori istituiti come sopra siano tenuti, debbano e siano obbligati in ogni e singolo anno ed in perpetuo di far celebrare un ufficio annuale per l'anima e a beneficio dell'anima della defunta donna Cristina Claudia, figlia del defunto signor Simone de Tassis del Cornello e anche che invece di 3 minali²¹ di pane di frumento ben cotto che si dispensa e si distribuisce per tutte le famiglie del comune del Cornello per l'anima e la salvezza dell'anima della sopracitata donna Cristina diversamente da prima siano dispensati e distribuiti 2 sestari (circa il volume di 1 litro)²² di detto pane di grano o di frumento per tutte le famiglie del sopracitato comune di Cornello per tutti e ogni singolo anno in perpetuo per l'anima e la salvezza dell'anima della sopracitata donna Cristina, fatte salve le cose già scritte e quelle che scriverò sotto.

27. Così pure, fatte salve le cose già scritte e quelle scritte sotto, il sopracitato signor Davide testatore come sopra ha detto, voluto, deciso, comandato, ordinato e dato mandato che chiunque che abbia venduto, o dato, o fatto vendita allo stesso signor Davide testatore di cui sopra uno o alcuni lotti di terreno che gli siano tolti e venga

21 Antica unità di misura per le granaglie della provincia di Verona e Bergamo corrispondente a circa 115 litri, da Wikipedia.

22 Il sestario corrispondeva a 1/16° del moggio. La misura da distribuire doveva riguardare ogni singola famiglia, si presume.

retrodatum et in venditionem fiat totiens quotiens quod ipsi tali venditores et recuperare ea volentes/ dederint et cum effectum exbursaverint ipsis eius filiis et heredibus institutis idem pretium quo venderunt ipsam petiam seu ipsas petias filiis et heredibus institutis solum pretium quo vendidisse ipsam portionem seu ipsas petias terre et ex pondo (per: pondere) instrumentorum salvo ut supra.

28. Item salvis ut supra prefatus dominus testator dixit, voluit, iussit, ordinavit et mandavit quod si et in casu quo superscriptus dominus Rogerius eius filius et heres predictus ut supra non posset stare quod si domina Prudentia eius matre ei vellet stare assemet ipso et de persona quod possit habere quartam partem omnium bonorum suorum et rerum mobilium et immobilium per eum dominum testatorem relinquendorum etc. et hoc donec et quovisque (tre righe cancellate) / Ioseph Pasinus minor fuerit et si viveret ad etatem idoneam et sufficientem et ... dividuntur inter eos fratres et heredes institutos omnia sua bona ut supra relinquenda per dominum testatorem pro medietaem etc. salvis predictis et infrascriptis.

29. Item salvis ut supra prefatus dominus testator iudicavit, legavit et relinquit unum sachum salis et somam unam frumenti in parte cocto distribuenda et dispensanda per universos predictos focos totius comunis ad Cornello iuxta solitum et hoc pro anima et remedium anime prefati domini testatoris salvis etc.

30. Item salvis predictis et infrascriptis prefatus dominus Davit testator dixit, voluit, iussit, decrevit, ordinavit et mandavit et dicit, vult, iubet, ordinat, et mandat predicta omnia et quodcumque eorum valere/ et tenere debere iure testamenti et si non volerent nec tenerent iure testamenti

restituito, ridato indietro e rivenduto allo stesso prezzo che i venditori attribuirono, se vogliono recuperarli, e che paghino in contanti agli stessi suoi figli ed eredi costituiti lo stesso prezzo a cui venderono quel lotto o i lotti di terreno, (pagando) ai figli ed eredi costituiti solo il prezzo con cui hanno venduto la stessa porzione o gli stessi terreni e (questo) tolte le spese del contratto, fatte salve le cose di cui sopra.

28. Così pure, fatte salve le cose di cui sopra, il precitato signor testatore ha detto, voluto, comandato, ordinato e dato mandato che se e nel caso in cui il sopracitato signor Ruggero suo figlio ed erede predetto come sopra non potesse fermarsi (al Cornello), mentre sua madre donna Prudentia volesse stare con lui stesso e con la sua persona, che (lei o lui?) possa avere un quarto di tutti i suoi beni e sostanze mobili e immobili che lo stesso signor testatore dovrà lasciare eccetera e ciò finché e in ogni caso in cui Giuseppe Passino sarà in minore età e se vivrà fino all'età idonea e sufficiente e (allora) siano divisi a metà tra essi fratelli ed eredi costituiti tutti i suoi beni di cui sopra lasciati dal testatore, fatte salve le cose scritte sopra e successive.

29. Così pure fatte salve le cose di cui sopra, il precitato signor testatore ha deciso, fatto legato e disposto che sia distribuito e diviso un sacco di sale e una soma²³ di frumento in parte cotto tra tutte le predette famiglie del comune al Cornello come al solito e ciò a pro dell'anima e a beneficio dell'anima del precitato signor testatore, fatte salve eccetera.

30. Così pure, fatte salve le cose già scritte e quelle successive, il precitato signor testatore ha detto, voluto, comandato, decretato, ordinato e dato mandato e dice, vuole, comanda, ordina e dà mandato che ogni cosa scritta sopra e ciascuna di esse debba valere e sia rispettata come vincolo del te-

quod valeant iure codicillorum et si non vallerent nec tenerent iure codicillorum quod valeant et teneant iure donationis causa mortis et si non valerent et tenerent iure donationis causa mortis quod valleat et teneat iure donationis causa mortis et si non valerent et tenerent iure donationis causa mortis quod valeant alio meliori modo et pro ut predicta omnia et quodcumque eorum melius vallerent et sortiant effectum et efficaciam et finem pleno iure.

Et prefatus dominus David testator rogavit infrascriptos testes ut velint esse presentes pro testibus presenti instrumento testamenti et subscribere manibus suis propriis dicto testamento sub scriptura manu propria prefati domini testatoris quia absunt secundi notari qui sex testes sepositi infrascriptum testamentum subscripserunt eorum manibus propriis/ rogatu et precibus prefati domini David testatoris alter vero nesciebat scribere et sic etiam prefatus dominus testator se subscribere voluit et subscripsit.

Acta et facta fuerunt et sunt predicta omnia et quodcumque eorum sub die vigesimo septimo augusti millesimo quingentesimo trigesimo octavo indictione undecima, in loco de Cornello comunis domine Sancte Marie de Camarata et del Cornello Vallis Brembane superioris districtus Pergomi, in camera cubiculari prefati domini testatoris, presentibus testibus reverendo domino presbitero Baptista de Tassis de Brottis, magistro Filippo ferrario filio quondam domini Iohannis Moratti de Tassis del Cornello, Guarisco filio quondam domini Iohannis Petri olim domini Lafranchi dicti Cartarelli de la Scalla del Cornello, domino Iacobo del Romacullo de Zonio, Iohanne Maria filio Domenighini Javelletti de Coduxis de

stamento e se non si volessero né si considerassero come vincolo del testamento che siano valide in forza delle leggi e se non fossero valide né considerate valide in forza delle leggi che siano valide e considerate valide per il diritto di donazione in caso di morte e se non fossero valide e non fossero ritenute valide per diritto di donazione in caso di morte...²⁴ che siano valide nel miglior altro modo, cosicché ogni disposizione scritta sopra e ciascuna di esse abbia il valore più alto e raggiunga l'effetto, l'efficacia e il fine di pieno diritto.

E il precitato signor Davide testatore ha pregato i sottoscritti testimoni perché vogliono essere partecipi come testimoni al presente atto testamentario e mettere la propria firma con le loro mani sul detto testamento sotto la scritta fatta di propria mano dal precitato signor testatore perché mancano i secondi notari, i quali sei testimoni scelti hanno firmato di propria mano l'infrascritto testamento su richiesta e preghiera del predetto signor Davide testatore, uno in verità non sapeva scrivere e così il precitato signor testatore ha voluto fare ancora la propria firma e sottoscrivere il documento.

Tutte queste disposizioni e ciascuna di esse sono state decise, scritte e stabilite il giorno 27 agosto 1538, indizione undicesima, nel luogo del Cornello comune di Santa Maria di Camerata e del Cornello della Valle Brembana superiore, distretto di Bergamo, nella stanza da letto del precitato signor testatore, presenti come testimoni il rev. signor sacerdote Battista de Tassis del Bretto, il mastro ferraio Filippo figlio del defunto signor Giovanni Moratto de Tassis del Cornello, Guarisco figlio del defunto signor Giovanni Pietro del fu signor Lanfranco detto Cartarello della Scala del Cornello, il signor Giacomo di Romacollo di Zogno, Giovanni Maria figlio di Domenichino Giavelletti de Codussi di Lenna di Oltre la Goggia, Ruggie-

24 Nel testo ci sono delle ripetizioni di concetti, che ritengo frutto di confusione in fase di trascrizione.

Lentina de Ultra Augugiam, Rogerio filio domini Iohannis Antoni quondam domini Raphaellis de Taxis del Cornello, et domini Venturino filio quondam domini Boni olim domini Iohannis Mori de Millessis de Baressis habitatori de Horombergho comunis domine Sancte Marie de Camarata et del / Cornello, omnibus computatis et pro ut in dicto testamento legitur rogatis per me notarium infrascriptum die suprascripto, anno, indictione, loco et testibus, cui in omnibus rellatio habeatur.

Ego Iohannes Antonius quondam domino Iacobi olim domino Boni de Coduxis de Lentina notarius publicus Bergomensis predictis omnibus interfui et ea rogatus, tradidi et subscripsi.

Nos Hieronimus de Lege Pergomi et districtus potestas universis et singulis presentes (sott.: litteres) inspecturis attestamur fidemque certam facimus suprascripti Iohannis Antonii de Coduxis qui presens instrumentum rogavit fuisse, fore et esse notarium publicum, fidum et legalem bergomensem cuius instrumentis et scripturis cum signo sui tabellionatus signatis in iudicio et extra fides ampla adhibet in quorum fidem Bergomi die XVIII augusti 1539 subscripsit Iohannes Baptista de Colleonibus notarius comunitatis Pergomi vicecancellarius m.ta (?) et sigillum suo solitum sigillo parvo in cera rubea more solito.

ro figlio del signor Giovanni Antonio fu signor Raffaele de Tassis del Cornello e il signor Venturino figlio del defunto signor Bono del fu signor Giovanni Moro de Millesi di Baresi abitante di Orbrembo del comune di Santa Maria di Camerata e del Cornello, essendo ogni cosa stata riletta adagio e stabilita come si legge in detto testamento da me notaio il giorno sopracitato, anno, indizione, luogo e testimoni, di cui per ogni cosa si fa menzione.

Io Giovanni Antonio figlio del defunto signor Giacomo del fu signor Bono de Codussi di Lenna notaio pubblico di Bergamo di tutte le cose soprascritte sono stato testimone e, essendone stato richiesto, queste cose ho trascritto e sottoscritto.

Noi Geronimo del foro di Bergamo e autorità del distretto, a tutti e singoli che (li) consulteranno certifichiamo i presenti (documenti) e attestiamo l'identità del soprascritto Giovanni Antonio de Codussi che ha stilato il presente testamento, e attestiamo che egli è stato, sarà ed è notaio pubblico degno di fede e legale di Bergamo, i cui documenti e scritture, contrassegnati con il sigillo del suo tabellionato, godono di ampio credito in tribunale e al di fuori, per garanzia dei quali a Bergamo il 18 agosto 1539 ho sottoscritto io Giovanni Battista de Colleoni notaio della città di Bergamo vicecancelliere e (ho messo) il solito sigillo con il suo piccolo bollo in cera rossa al modo solito.

Gli archivi citati nel testo sono i seguenti:

FTTZA Regensburg: Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv Regensburg. I fondi archivistici disponibili sono divisi in: HFSU = Haus und Familiensachen Urkunden; PA = Postakten; PU = Posturkunden.

TLA Innsbruck: Tiroler Landesarchiv, Innsbruck, Familien und Postarchiv Taxis-Bordogna.

ASBg: Archivio di Stato di Bergamo.

BCBg: Biblioteca Civica "A. Mai", Bergamo.

ACBg: Archivio Istituto Sacra Famiglia di Comonte, Bergamo, dove sono raccolti i documenti, spesso in copia, lasciati da un altro ramo della famiglia Tasso, originaria del Bretto, sempre del comune di Camerata Cornello.